



# COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **33** del **28-12-20**

**Oggetto:** TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione, ed in seduta ..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

<b>Grilli Francesca</b>	<b>P</b>	<b>PERTICARA' MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>CORBELLI MARIA CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>GRAZIOSI ILENIA</b>	<b>A</b>
<b>INNAMORATI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>CORBELLI ONORATO</b>	<b>P</b>
<b>TIZI FIORELLA</b>	<b>P</b>	<b>FABBRIZI TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>MATTEUCCI MAURO</b>	<b>P</b>	<b>CORBELLI MANUELA</b>	<b>P</b>
<b>IPPOLITI EMANUELE</b>	<b>P</b>		

<b>Assegnati 11</b>	<b>Presenti n. 10</b>
<b>In carica 11</b>	<b>Assenti n. 1</b>

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Dott. Ercoli Pasquale Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Nominati scrutatori i sig. ri:

CORBELLI MARIA CHIARA  
IPPOLITI EMANUELE  
FABBRIZI TOMMASO

ato il Piano Economico Finanziario Tari 2020 del Comune di Montemonaco, facendo presente che rispetto ai valori determinati in via provvisoria dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di esercizio, determinati secondo i parametri del 2019, è previsto il conguaglio di Euro 5.975,00, che dovrà essere coperto dai contribuenti in tre anni, a termini di legge.

Il Consigliere Corbelli Onorato dichiara voto contrario all'approvazione dell'atto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, prevede che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481), già esercitati negli altri settori di competenza;
- fra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"*, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205. e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"*, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Rilevato che la delibera dell'ARERA di cui sopra, ed i suoi allegati, definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione dei costi sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di

trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la richiamata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'articolo 6, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso articolo 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e viene esercitata dall'Ente territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *l'“Ente territorialmente competente”* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montemonaco, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013., il quale prevede che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso*

*ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";*

Visto il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, modificato dall'articolo 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Dato atto, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, che il fabbisogno standard costituisce la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che dal 2020 sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del citato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente prevede: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

Tenuto conto che il Comune di Montemonaco si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando per il 2020, con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 10/07/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che l'Ente di Governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), in data 22/12/2020, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2020 (PEF 2020), validazione avvenuta con deliberazione n. 8 del 21/12/2020;

Esaminato il piano finanziario il PEF 2020 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale,

e in particolar modo nei parametri, che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 99.278,00, diviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che il differenziale fra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad **€ 5.795,00**, determinato come segue: Totale dei costi del piano finanziario 2020 pari ad € 99.278 - Totale dei costi del piano finanziario 2019 pari ad € 93.483,00 = **Differenziale Anno 2020-2019 di complessivi € 5.795,00**;

Richiamata l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto, per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabili previsti dall'art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Con l'esito della seguente votazione resa per appello nominale:

- Consiglieri assegnati 11
- Consiglieri presenti 10
- Consiglieri votanti 8
- Voti favorevoli 7
- Contrari 1 (Corbelli Onorato)
- Astenuti 2 (*Fabbrizi Tommaso e Corbelli Manuela*)

**DELIBERA**

1. Di dare atto che la narrativa alla premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di prendere atto della favorevole validazione dell' ATO 5 di AP e, conseguentemente, di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii., PEF 2020, allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa.

3. Di provvedere al conguaglio del differenziale fra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, secondo le modalità indicate in narrativa e per l'importo complessivo di **€ 5.795,00**, ai sensi del disposto del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, differenziale ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

4. Di approvare, stante l'urgenza di provvedere e con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)**

**PARERE:** Regolarità tecnica del 21-12-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata  
F.to ERCOLI PASQUALE

**PARERE:** Regolarità contabile del 21-12-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata  
F.to ERCOLI PASQUALE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to Dott.ssa. *Grilli Francesca*

Il Segretario  
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

---

R. Pub. n. 22

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23-01-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2021.

L'IMPIEGATO ADDETTO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2021

Il Segretario  
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2020;

- ( ) per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23-01-2021 al 07-02-2021, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2021

Il Segretario  
Dott. *Ercoli Pasquale*

---